

**STATUTO DEL CENTRO DI RICERCA
OSSERVATORIO PER IL TURISMO SUL LAGO DI GARDA (OTG)**

***ART. 1
(ISTITUZIONE)***

1. E' istituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica, su proposta della Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere, il centro di ricerca "Osservatorio per il turismo sul lago di Garda (OTG)" di seguito denominato centro.
2. Il centro svolge la propria attività presso la sede di Brescia dell'Università Cattolica e, per l'esercizio delle sue attività, si avvale delle strutture che afferiscono alla Facoltà proponente e al Dipartimento di Scienze storiche e filologiche.
3. Il centro ha durata di quattro anni accademici, rinnovabile.
4. Il Rettore rappresenta il centro di fronte ai terzi.

***ART. 2
(SCOPO ISTITUTIVO)***

1. Scopo principale del centro è di promuovere e svolgere attività scientifiche su temi inerenti il turismo sostenibile, con particolare riferimento allo sviluppo economico e culturale del territorio gardesano;
2. L'attività di ricerca potrà essere svolta anche con la collaborazione di docenti e ricercatori universitari di altre università e personalità di alta qualificazione scientifica o professionale.
3. Per conseguire gli scopi di cui al comma precedente e per diffondere i risultati raggiunti nelle ricerche, il centro si propone di:
 - a) promuovere ricerche, seminari, convegni, dibattiti, incontri anche di carattere internazionale;
 - b) promuovere attività formative;
 - c) promuovere la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate.

***ART. 3
(ORGANI)***

1. Sono organi del centro:
 - 1) il Direttore;
 - 2) il Comitato direttivo;
 - 3) il Comitato scientifico.

***ART. 4
(DIRETTORE)***

1. Il Direttore del centro è nominato dal Rettore, su proposta del Comitato direttivo che lo individua al proprio interno tra i professori di I e di II fascia dell'Università Cattolica, e dura in carica quattro anni accademici. Il mandato è rinnovabile.
2. Il Direttore:
 - a) sovrintende al funzionamento del centro e ne coordina l'attività;
 - b) è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dal Comitato direttivo;
 - c) dispone l'utilizzo degli stanziamenti a disposizione del centro, nel rispetto dei programmi approvati dal Comitato direttivo nonché delle norme generali amministrativo-contabili;

- d) convoca e presiede il Comitato direttivo e il Comitato scientifico;
- e) trasmette annualmente al Rettore, per il tramite degli Uffici amministrativi, una relazione illustrativa delle attività svolte unitamente al rendiconto consuntivo.

ART. 5
(COMITATO DIRETTIVO)

1. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni accademici ed è composto:
 - a) da almeno tre membri, di cui almeno due appartenenti ai ruoli dei professori di I e di II fascia dell'Università Cattolica, nominati dal Rettore su proposta della Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere;
 - b) dal Direttore Generale dell'Università Cattolica o suo delegato.
2. Il Comitato direttivo:
 - a) individua al proprio interno, tra i professori di I e di II fascia dell'Università Cattolica, il nominativo da proporre al Rettore per la nomina a Direttore;
 - b) individua al proprio interno un segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni e di trasmetterlo ai competenti Uffici amministrativi;
 - c) individua i membri del Comitato scientifico da proporre al Rettore per la nomina;
 - d) coadiuva il Direttore nella gestione delle attività del centro;
 - e) delibera il programma delle attività del centro e redige annualmente una relazione illustrativa delle attività svolte;
 - f) delibera il bilancio preventivo annuale e il rendiconto consuntivo, avvalendosi, per la loro stesura, della collaborazione degli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalle norme generali amministrativo-contabili;
 - g) propone eventuali modifiche allo statuto del centro;
 - h) formula la richiesta di rinnovo del centro al Consiglio della facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere, sentito il Dipartimento di Scienze storiche e filologiche, almeno tre mesi prima della scadenza.
4. Il Comitato direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno.
5. Le riunioni del Comitato direttivo possono svolgersi anche in tele-videoconferenza.

ART. 6
(COMITATO SCIENTIFICO)

1. Il Comitato scientifico dura in carica quattro anni accademici ed è composto da docenti universitari e da esperti di chiara fama, sino a un massimo di 20 membri. I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Rettore su proposta del Comitato direttivo.
2. Il Comitato scientifico ha compiti di indirizzo scientifico relativamente alle attività e ai programmi di ricerca del centro.
3. Le riunioni del Comitato scientifico possono svolgersi anche in tele- videoconferenza.

ART. 7
(FINANZIAMENTI)

1. Il centro assicura l'equilibrio economico-finanziario mediante:
 - a) proventi da commesse, contratti o convenzioni con enti, imprese, associazioni pubbliche e private;
 - b) contributi da enti pubblici o privati, fondazioni e società di capitali.

ART. 8
(AMMINISTRAZIONE)

1. L'amministrazione del centro è affidata agli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica che cureranno il rispetto delle norme generali amministrativo-contabili e collaboreranno alla stesura del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

ART. 9
(NORME FINALI)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Università Cattolica.